



**PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA
E L'INSERIMENTO NELLA SCUOLA
DEGLI ALUNNI STRANIERI**

PREMESSA

Il *protocollo di accoglienza* contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri nelle classi; definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delinea gli interventi necessari per un rapido apprendimento della lingua italiana.

Il *protocollo di accoglienza* trova preciso riferimento normativo nell'art. 45 DPR n° 389 del 31/08/1999.

Il *protocollo di accoglienza* si propone in sintesi di:

- Facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi stranieri nella scuola
- Sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento
- Ottemperare alle indicazioni normative contenute nell'art. 45 DPR n° 389 del 31/08/1999
- Definire pratiche condivise all'interno delle scuole dell'Istituto Comprensivo in tema di accoglienza di alunni stranieri
- Favorire l'integrazione promuovendo le relazioni, la comunicazione e la collaborazione sia all'interno della classe, sia nel territorio.

1) INDIVIDUAZIONE FIGURE DI RIFERIMENTO

All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti nomina una Commissione Accoglienza.

Alla Commissione Accoglienza il Collegio dei Docenti delega, fra l'altro, il compito dell'inserimento nella classe degli alunni stranieri, quando il criterio deve essere diverso da quello dell'età anagrafica (art. 45 DPR n° 389 del 31/08/1999).

La commissione deve essere composta da almeno un rappresentante per ogni plesso scolastico e di ogni ordine di scuola.

Il Collegio dei Docenti valuta inoltre l'opportunità di nominare una Funzione Strumentale per svolgere il ruolo di insegnante coordinatore, come di seguito indicato.

2) RACCOLTA DATI DA PARTE DELLA SEGRETERIA

Al momento dell'iscrizione di uno studente straniero, la segretaria:

- a) compila la scheda – dati (parte a) da allegare al modello di iscrizione;
- b) trasmette i dati al docente referente del plesso scolastico dove l'alunno straniero dovrà frequentare e all'insegnante coordinatore (fotocopia di scheda-dati e di domanda di iscrizione);
- c) richiede la dichiarazione di valore dell'ambasciata italiana del paese d'origine, come certificazione della scolarità acquisita.
- d) Se possibile fissa un incontro tra l'insegnante coordinatore e i genitori dell'alunno.

3. FASE DI ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL DOCENTE COORDINATORE INCARICATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

Durante il primo colloquio con i genitori, o con altra figura di riferimento, e con lo studente, se la lingua lo consente, il coordinatore rileverà, attraverso una traccia di questionario/intervista (possibilmente bilingue), informazioni sull'alunno e sul contesto familiare e sociale di appartenenza, nonché sulla scolarità pregressa in Italia o nel paese di origine. Fornirà tutte le informazioni possibili riguardo agli aspetti organizzativi e burocratici, cercando di rispondere ai quesiti e alle esigenze immediate dei neoarrivati.

In caso di situazione problematica o non chiara, l'insegnante coordinatore può decidere di rimandare per qualche giorno l'iscrizione alla classe, nell'attesa di sottoporre l'alunno ai test d'ingresso.

4. PRIMA RIUNIONE DELLA “COMMISSIONE ACCOGLIENZA” PER ESAMINARE I CASI

Nel caso sussistano dubbi per l'inserimento dell'alunno nella classe, l'insegnante coordinatore riunisce la Commissione e trasmette le informazioni. Insieme si valutano:

- a. i test d'ingresso

- b. le modalità di intervento per l’organizzazione di un corso intensivo di italiano/lingua 2
- c. l’inserimento dell’alunno nella classe, secondo i seguenti criteri prioritari:
 - età anagrafica
 - scolarità pregressa
- d. l’ordine prioritario dei criteri di assegnazione alla sezione:
 - inserimento in classe con un altro studente della stessa lingua d’origine, meglio se già in grado di parlare l’italiano (non superare i 4 studenti stranieri per classe, come consigliato dalla DPR 31 agosto 1999, n° 394);
 - classe poco numerosa;
 - escludere gli studenti stranieri dal sorteggio;
 - altro.

In caso di situazione problematica o non chiara, la commissione può decidere di effettuare un’iscrizione provvisoria. La provvisorietà non dovrebbe superare due settimane dall’inserimento nella classe. Prima dello scadere di questo periodo, gli insegnanti che hanno ricevuto l’alunno straniero confermeranno l’iscrizione o si metteranno in contatto con il Dirigente Scolastico e la Commissione per prendere insieme una decisione definitiva.

5. PRIMO CONTATTO CON GLI INSEGNANTI DI CLASSE

L’insegnante coordinatore incontra gli insegnanti di classe per:

- a. esaminare i test;
- b. decidere l’eventuale coinvolgimento dell’Ente Locale e le varie Associazioni per una figura di mediatore linguistico all’interno della scuola;
- c. decidere l’eventuale coinvolgimento degli operatori territoriali per iniziative di collaborazione (associazione genitori per l’organizzazione di feste e momenti di incontro tra le famiglie italiane e straniere; biblioteca per corsi di sostegno scolastico e di alfabetizzazione linguistica, rivolti

- anche agli adulti; famiglie d'appoggio, per il sostegno e l'aiuto ai bambini ...);
d. l'attivazione di un laboratorio linguistico.

6. INTERVENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe stabilisce in tempi brevi il tipo di intervento e le modalità per favorire l'inserimento dell'alunno nella classe e l'apprendimento della lingua italiana:

- Predispone un contesto favorevole alla comunicazione, alla collaborazione e all'incontro tra le culture
- Predispone programmazioni individualizzate per le diverse discipline e prove di verifica semplificate
- Prevede ore di compresenza degli insegnanti della classe e/o del plesso ed eventuali interventi in orario aggiuntivo del personale docente disponibile
- Individua momenti di raccordo con il facilitatore linguistico, se presente nella scuola.

7. FACILITATORE LINGUISTICO

8. COMPOSIZIONE, COMPITI, INCONTRI DELLA “COMMISSIONE ACCOGLIENZA”

COMPOSIZIONE	COMPITI	INCONTRI
<ul style="list-style-type: none">• Dirigente Scolastico e/o Insegnante Referente• Docenti di ciascun plesso scolastico• Docenti impegnati	<ul style="list-style-type: none">• Organizzativi, consultivi e progettuali• Assegnazione degli alunni alle classi su delega del Collegio	<ul style="list-style-type: none">• Da due a quattro all'anno, compresa una verifica di fine anno• Incontri non quantificabili nel caso di nuovi

ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” CUVEGLIO

nei corsi di alfabetizzazione	dei Docenti <ul style="list-style-type: none">• Raccordo tra le diverse scuole• Monitoraggio della situazione esistente• Rapporti con l'esterno	inserimenti di alunni stranieri
-------------------------------	---	---------------------------------

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

31 AGOSTO 1999, N. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Art. 45

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni

stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il Collegio dei Docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione e la formazione degli alunni stranieri il Consiglio di Circolo e di Istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui l'art. 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalità di cui all'art. 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati, all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di corsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della Pubblica Istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.